



**Comune di Mondaino**  
**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO PER L'OSPITALITÀ E L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE  
NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSOGGETTATI ALLA  
LEGGE REGIONALE 08/08/2001, N. 24**

**Art.1**

L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati alla legge regionale 8/8/2001, n. 24 avviene unicamente a seguito dell'emanazione dei formali provvedimenti di assegnazione ed ampliamento del nucleo familiare, fatte salve le particolari disposizioni dettate dal successivo art. 6.

**Art. 2**

La composizione del nucleo familiare avente diritto all'utilizzo dell'alloggio pubblico è stabilita dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'assegnazione.

**Art. 3**

L'ingresso nell'alloggio di altri soggetti avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento.

**Art. 4**

L'entrata nell'alloggio di soggetti differenti da quelli costituenti il nucleo familiare autorizzato dall'Amministrazione Comunale all'utilizzo dell'alloggio al momento dell'assegnazione deve essere preventivamente comunicata all'Ente Gestore a tutti gli effetti ed è subordinata alla formale autorizzazione da parte dello stesso Ente Gestore.

**Art. 5.**

Gli assegnatari sono tenuti a segnalare il matrimonio, la nascita di figli, l'adozione e l'affido di minori che costituiscono accrescimento naturale del nucleo familiare.

Il canone di locazione viene aggiornato a far tempo dal mese successivo rispetto al momento in cui l'Ente Gestore viene a conoscenza dell'accrescimento naturale. In caso di matrimonio l'assegnatario è tenuto a segnalare l'accrescimento all'Ente Gestore entro un mese dall'avvenuto matrimonio. In tale ipotesi il canone di locazione viene aggiornato a far data dal mese successivo alla comunicazione.

**Art. 6 - Ospitalità**

L'ospitalità deve essere segnalata All'Ente Gestore entro 2 mesi dall'ingresso nell'alloggio dell'ospite. L'ospitalità nell'alloggio viene autorizzata da parte dell'Ente Gestore per una durata di anni due. Il termine di anni due, in considerazione di giustificate e gravi motivazioni, valutate nella fattispecie concreta, può essere prorogata per un uguale termine, sulla base di una espressa richiesta dell'assegnatario. La proroga può essere autorizzata dall'Ente Gestore fino a quando sussistano i presupposti che la giustificano.

L'ospitalità non dà adito al subentro né può dare luogo all'ampliamento del nucleo familiare.

In caso di ospitalità, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una indennità pari ad €110,00 mensili per ciascun ospite, importo aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Qualora l'ospitalità non venga affatto segnalata all'Ente Gestore oppure venga segnalata in ritardo (ossia oltre i due mesi di cui al primo comma), l'assegnatario è tenuto a corrispondere una indennità pari ad €150,00 mensili per ciascun ospite non segnalato oppure segnalato in ritardo, a far data dalla verifica dell'effettivo ingresso nell'alloggio; tale importo viene aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

L'assegnatario che ospiti nell'alloggio soggetti deputati a fornire assistenza domiciliare è tenuto a corrispondere una indennità pari ad € 12,91 per ciascun ospite che fornisca assistenza domiciliare. L'assegnatario, nella fattispecie di cui sopra, deve produrre all'Ente Gestore il regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presta assistenza domiciliare. In caso contrario l'assegnatario sarà tenuto a corrispondere una indennità pari ad € 110,00.

L'Ente Gestore provvede ad aggiornare il canone di locazione con le relative indennità per le persone entrate nell'alloggio con decorrenza dal mese successivo all'ingresso.

In caso di allontanamento dall'alloggio di uno o più componenti l'assegnatario deve espressamente richiedere, fornendo la relativa documentazione, la variazione del canone di locazione.

La variazione del canone eventualmente conseguente all'uscita di uno o più componenti decorre dal 1 Luglio se la domanda è stata presentata nel primo semestre dell'anno e dal 1 Gennaio dell'anno successivo se la domanda è stata presentata nel secondo semestre. Nel caso di morte dell'assegnatario o di un componente nonché in caso di allontanamento di un ospite, comprovato da idonea documentazione anagrafica, l'eventuale variazione del canone decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

### **Art. 7 - Ampliamento**

Al di fuori degli accrescimenti naturali familiare del titolare dell'assegnazione.

L'ampliamento del nucleo familiare è riconosciuto esclusivamente a favore del convivente more uxorio, del coniuge che rientra nell'alloggio dopo una separazione, del figlio che, presente nel nucleo familiare al momento dell'assegnazione, risulta uscito dall'alloggio e successivamente rientra nell'alloggio stesso (per esempio a seguito di separazione), degli ascendenti e degli affini in linea ascendente ovvero a seguito di affidamento stabilito con provvedimento giudiziario.

L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente Gestore l'inizio della convivenza, per i soggetti sopradescritti, precisando che non si tratta di ospitalità. Dal terzo mese successivo a detta comunicazione l'Ente Gestore provvede ad integrare il canone di locazione di una indennità pari al 10% del reddito individuale di ciascun convivente.

Trascorsi *quattro* anni dalla data di comunicazione di inizio convivenza l'assegnatario, con motivata domanda, può richiedere al Comune l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare per i soggetti di cui al 2° comma del presente articolo.

Entro 90 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune, valutati i motivi posti alla base della domanda, autorizza l'ampliamento del nucleo familiare, provvedendo ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originale e dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'Ente Gestore delle condizioni previste per la permanenza nell'alloggio.

L'ampliamento non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo comporti la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, in particolare tenuto conto del reddito previsto dalle vigenti deliberazioni regionali in merito alla fascia di permanenza.

L'ampliamento non può essere altresì concesso nel caso di mancato rispetto del regolamento d'uso dell'alloggio e in caso di morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

### **Art. 8 - Subentro**

In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario subentrano rispettivamente i componenti del nucleo originario (coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi conviventi con l'assegnatario) nonché il convivente more uxorio, il coniugè che rientra nell'alloggio dopo una separazione, il figlio che, presente nel nucleo familiare al momento dell'assegnazione, risulta uscito dall'alloggio e successivamente rientra nell'alloggio stesso (per esempio a seguito di separazione), gli ascendenti e gli affini in linea ascendente ovvero a seguito di affidamento stabilito con provvedimento giudiziario decorsi quattro anni di stabile convivenza.

In caso di decesso dell'assegnatario il Comune, a seguito di segnalazione dell'Ente Gestore, può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata di quattro anni di cui all'art. 7 del presente regolamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.



**Art. 9**

L'Ente Gestore è delegata all'applicazione del presente Regolamento ed esercita tutte le funzioni sopra menzionate.

**Art. 10**

In sede di prima applicazione, le indennità previste nei casi di ospitalità di cui al precedente articolo 6 del presente regolamento decorrono a far data dal 01/01/2004.